

REPERTORIO N. 668

MATRICE N. 470

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di ottobre.

- 26 ottobre 2021 -

In Bologna, via Dante n. 6.

Alle ore 18:20.

Avanti a me dott. **Giulio Errani**, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bologna ed ivi residente, si è costituito:

Pollastri Marco, nato a Bologna (BO) il 19 dicembre 1973, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'associazione di cui in seguito.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di trovarsi qui ove è riunita l'Assemblea di seconda convocazione in seduta straordinaria dell'Associazione di promozione sociale:

"UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA APS", con sede in Bologna (BO) via Santo Stefano n. 67, associazione riconosciuta con D.D. n. 22 del 3 gennaio 2006, iscritta oltre che al registro delle associazioni di promozione sociale, anche presso il Registro regionale delle Persone Giuridiche al n. d'ordine 584, avente partita I.V.A. 02551580372, ed anche presso il Registro delle imprese di Bologna al n. e c.f.: 92029880371, numero R.E.A.: BO - 365560

riunitasi in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, in questo luogo, per questi giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifica dell'art. 15 dello Statuto relativo alla composizione del Collegio dei Revisori dei Conti;

2) Introduzione nello Statuto della possibilità di svolgere le assemblee associative in videoconferenza;

3) Varie ed eventuali;

e mi chiede di redigere il relativo verbale di assemblea.

Aderendo alla richiesta procedo dunque alla redazione del presente verbale dando atto di quanto segue.

Ai sensi del vigente statuto, assume la presidenza il comparente, Presidente del Consiglio Direttivo, il quale dato atto:

- che sono presenti e legittimati ad intervenire, secondo l'accertamento fattone dal Presidente numero quattordici associati, in proprio o per delega, come da elenco dei presenti che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**;

- che la presente assemblea si svolge anche con la possibilità per gli associati di intervenire tramite collegamento audio e video nel rispetto di quanto previsto dalla normativa emergenziale vigente, essendosi il Presidente accertato dell'idoneità degli strumenti utilizzati alla effettiva partecipazione all'assemblea;

- della presenza di cinque su cinque membri del Consiglio Direttivo nelle persone del comparente (Presidente) e dei sig.ri:

Branchini Sara (Vicepresidente) BRNSRA84A47A944M

Locritani Grazia LCRGRZ63L50A669T

Berselli Cristina BRSCST53D49A944O

Buonamici Roberto BNMRT44M25B648E

UFFICIO TERRITORIALE

Bologna

Reg. il 10/11/2021

al n. 55950 Serie 1T

Euro /

- che non sono presenti membri del Collegio Sindacale;
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 10 dello Statuto associativo mediante avviso scritto inviato il 15 ottobre 2021 (almeno otto giorni prima dell'assemblea);

dichiara validamente costituita la presente Assemblea, atta a deliberare sull'enunciato ordine del giorno.

Aperta la discussione ed ottenuto il consenso a trattare congiuntamente tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente espone anzitutto all'assemblea che si rende opportuno modificare l'art. 15 dello statuto in merito alla composizione dell'Organo di controllo e della revisione legale dei conti. In particolare, l'articolo viene modificato conformemente alle norme contenute nel D.lgs. 117/2017 (c.d. Codice del terzo settore) e nella nuova versione verrà esplicitata la possibilità per l'associazione di non nominare l'organo di controllo ove non sia necessario per legge, di prevedere l'eventualità di un organo di controllo monocratico e che, ricorrendone i presupposti di legge, l'organo di controllo nominato possa anche svolgere attività di revisione legale dei conti.

In secondo luogo, il Presidente illustra all'assemblea che si intende anche introdurre all'art. 10 dello statuto sociale, tramite l'inserimento, in fondo all'articolo, di un ulteriore comma al fine di consentire, anche per il futuro, quando la normativa emergenziale non sarà più in vigore, la partecipazione all'assemblea degli associati mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando che il Presidente dell'assemblea dovrà accertare la idoneità dei mezzi utilizzati alla corretta partecipazione in assemblea.

Il Presidente, infine, passando alle "varie ed eventuali" ricorda agli associati che con assemblea ordinaria in data 18 luglio 2019, secondo quanto consentito dall'art. 101 comma 2 del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017, sono state deliberate le modifiche necessarie per l'adeguamento dello statuto dell'associazione alla normativa, al tempo appena introdotta, relativa agli Enti del Terzo Settore, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 27 dicembre 2018 e della Circolare predisposta dalla Regione Emilia Romagna del marzo 2019.

In particolare le modifiche deliberate avevano riguardato: la modifica della denominazione della associazione, con l'introduzione dell'acronimo APS, la precisazione sull'attività di interesse generale perseguita dall'associazione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, l'introduzione dei limiti di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 per le attività secondarie, l'inserimento dei limiti dimensionali superati i quali sussiste l'obbligo per l'ente di predisporre il bilancio sociale, la precisazione a norma di legge di alcune competenze spettanti rispettivamente al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci.

Si coglie pertanto l'occasione per confermare dette modifiche anche in sede di assemblea straordinaria, in quanto la conferma può rivelarsi utile ed opportuna al fine di dare corso agli ultimi adempimenti con i competenti uffici.

Il Presidente mette quindi ai voti le proposte con voto palese.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

HA DELIBERATO:

- a)** di modificare l'art. 15 dello statuto associativo, sostituendo il testo attua-

le con il seguente:

"ART. 15) Organo di Controllo e revisione legale dei conti

1. Nei casi previsti dalla legge (art. 30 D.lgs. 117/2017), ovvero qualora sia ritenuto opportuno, è nominato un Organo di Controllo, anche monocratico, con compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. La funzione di Organo di Controllo è incompatibile con quelle di componente del Consiglio Direttivo.

2. I componenti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

5. Ai componenti dell'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso, determinato dall'assemblea degli associati in sede di nomina.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 che precede, nei casi previsti dalla legge (art. 31 D.lgs. 117/2017), l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

7. Al Revisore può essere riconosciuto un compenso, determinato dall'assemblea degli associati in sede di nomina."

b) di modificare l'art. 10 dello statuto associativo, introducendo, in fondo al testo attuale un ulteriore comma recante il seguente tenore letterale:

"13. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, nel rispetto delle norme di legge in merito alla formazione e redazione del verbale e purché i mezzi utilizzati consentano: al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, e, se necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti."

c) di confermare, per quanto occorrer possa, le modifiche statutarie di adeguamento al Codice del Terzo Settore deliberate, come consentito dall'art. 101 comma 2 del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017, con assemblea ordinaria in data 18 luglio 2019 riguardanti: la modifica della denominazione della associazione, con l'introduzione dell'acronimo APS, la precisazione sull'attività di interesse generale perseguita dall'associazione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, l'introduzione dei limiti di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 per le attività secondarie, l'inserimento dei limiti dimensionali superati i quali sussiste l'obbligo per l'ente di predisporre il bilancio sociale, la precisazione a norma di legge di alcune competenze spettanti rispettivamente al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci;

d) di adottare pertanto, nella sua totalità, il testo di Statuto aggiornato con

tutte le modifiche di cui sopra, illustrato articolo per articolo dal Presidente, che regolerà per il futuro la vita della Associazione. Detto Statuto viene allegato previa lettura integrale al presente atto sotto la **lettera "B"**.

e) di conferire mandato all'organo amministrativo, tramite il legale rappresentante pro tempore, di compiere ogni atto opportuno o necessario ai fini dell'attuazione di quanto sopra deliberato.

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 18:45.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Ho omesso la lettura dell'allegato A per espressa dispensa avutane.

Io Notaio, ho letto al comparente, che lo ha approvato, il presente verbale, da me scritto in parte con mezzi elettronici e completato di pugno su un foglio per tre facciate intere e sino a qui della quarta.

F.to Marco Pollastri

F.to Giulio Errani (sigillo)

Elezioni soci 2021

Delegato A alla matr. n° 470

ADVERSARI IVANO	X DELEGA
BENSUCCI CRISTINA	PROPRIO
BRANCHINI SARA	PROPRIO
BUDANICA ROBERTO	PROPRIO
LOCITANI GRAZIA	PROPRIO
MENICCI RICCARDO	PROPRIO
BLASINI FRANCO	PROPRIO
SALVADOR MAURO	COLLEGATO
VENTURI GIULIA	ASSENTE
GHIRARDINO ROSSELLA	ASSENTE
FERRARINO MANTA	X DELEGA
CAMPAGNA ENRICO	PROPRIO X DELEGA
CIANNOCCHI MATHILDE	COLLEGATA
AGOSTINO MAURIZIO	X DELEGA
MELEHIONNI MARILENA	COLLEGATA
ASSINELLI SORIA	X DELEGA



[Handwritten signature]
Vallo

STATUTO ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) Denominazione, sede e durata

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile, un'associazione denominata Università Verde di Bologna APS.
2. L'Associazione ha sede in Bologna, Via Santo Stefano n° 67.
Il mutamento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica del presente articolo.
3. L'Associazione potrà dotarsi di Sezioni locali, prive di autonomia giuridica e gestionale.
4. L'Associazione adotta un proprio marchio di identificazione con la dicitura "CENTRO ANTARTIDE". L'uso del marchio è regolamentato e tutelato ai sensi di legge.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.2) Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione è aconfessionale e apartitica, non persegue scopo di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha lo scopo di:
 - operare in collaborazione con gli enti pubblici e strumentali competenti, con le associazioni e con il privato sociale, per lo sviluppo di politiche e progetti volti alla tutela, valorizzazione e promozione della natura e dell'ambiente e alla divulgazione di percorsi culturali ecologici;
 - facilitare e valorizzare la progettazione di interventi innovativi e di riqualificazione dell'ambiente con attenzione particolare all'acqua, ai rifiuti, all'energia, all'aria, alla sicurezza stradale, alla mobilità sostenibile, al trasporto pubblico e all'educazione civica;
 - elaborare e diffondere indicazioni tecniche, operative e culturali volte ad orientare processi di pianificazione e di progettazione ambientale;
 - coordinare manifestazioni promozionali, tecniche e culturali per divulgare la cultura dell'ambiente;
 - organizzare ed ospitare attività di formazione;
 - promuovere e coordinare azioni e iniziative per ottenere finanziamenti, crediti,



sostegni e misure legislative da parte della UE, dello Stato, delle Regioni.

Lo scopo dell'Associazione è riconducibile alla attività di interesse generale identificata con la lettera e) all'art. 5/Dlgs. 117/2017 modificato dall'art. 3/Dlgs. 105/2018.

Art. 3) Attività statutarie

1. Per il conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- a) promuovere e gestire attività di divulgazione in materia di natura e ambiente attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di corsi teorici e pratici, l'organizzazione di convegni e dibattiti, campagne di sensibilizzazione, attività editoriali, l'organizzazione e la promozione di mostre e di rassegne, la promozione di ricerche e tesi di laurea, l'organizzazione di percorsi turistico-ecologici, l'organizzazione di attività cinematografiche e artistiche, l'organizzazione di scambi culturali con altre nazioni, la costruzione di percorsi educativi finalizzati alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- b) gestire, anche per conto di terzi, sportelli informativi finalizzati alla divulgazione delle tematiche inerenti alla natura e l'ambiente;
- c) effettuare tutte le operazioni economiche e finanziarie utili e necessarie alla realizzazione delle finalità sociali.

Più in generale l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, se ed in quanto secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e comunque nei limiti dell'art. 6 D.lgs. 117/2017.

TITOLO III ASSOCIATI

Art.4) Rapporto associativo

1. Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

2. Tutti gli associati hanno diritto di voto in ogni materia oggetto di delibera, anche in relazione all'approvazione e alle modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto; è ammesso il voto per delega ad altro associato; ogni associato non può ricevere più di una delega.

Art.5) Acquisizione e perdita della qualifica di associato

1. Per essere ammessi ad associati è necessario presentare domanda scritta al Consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- a. indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, se l'aspirante socio è persona fisica;
- b. indicare denominazione, sede sociale e codice fiscale, allegare copia del proprio

statuto e dell'atto con cui il competente organo deliberativo abbia manifestato la volontà di adesione, se l'aspirante socio è diverso da persona fisica;

c. dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

2. Qualora il Consiglio direttivo ritenga non esistano i presupposti per consentire l'ammissione ad associato, deve fornire adeguata motivazione per iscritto all'aspirante.

3. Contro il provvedimento di diniego di ammissione l'aspirante associato può presentare ricorso che deve essere discusso dall'Assemblea nella prima convocazione ordinaria.

4. L'accoglimento della domanda di ammissione deve essere comunicato mediante lettera scritta entro 30 giorni dalla data di adozione della decisione, a cura dell'organo deliberativo medesimo.

5. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati, dopo il versamento della quota associativa.

6. La qualità di associato si perde per espulsione, recesso o scioglimento.

7. Con decisione adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, gli associati sono espulsi:

- a. per comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b. quando non ottemperino al presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
- c. quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o materiali all'Associazione;
- d. quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative e /o delle ulteriori quote annuali richieste.

8. In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

9. Gli associati espulsi possono ricorrere contro il provvedimento di espulsione; sul ricorso deciderà con delibera inappellabile l'Assemblea degli associati, nella prima riunione ordinaria.

10. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato per iscritto all'Associazione, che ne prende atto nella prima riunione utile del Consiglio direttivo.

11. Lo scioglimento del vincolo associativo ha effetto immediato, ma non esenta l'associato dimissionario dal pagamento della quota associativa e/o delle ulteriori quote richieste relative all'anno in corso.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

Art. 6) Risorse economiche e fondo comune

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento



delle proprie attività da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi straordinari richiesti ai propri associati;
- c) erogazioni liberali in denaro volontarie da parte degli associati;
- d) contributi erogati da Enti pubblici e enti privati;
- e) donazioni, lasciti, elargizioni, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
- f) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi;
- g) entrate derivanti da attività commerciali o da iniziative promozionali;
- h) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazione.

2. Le somme versate per le quote annuali non sono rimborsabili in nessun caso.

3. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

4. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 7) Gestione economico-finanziaria

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige entro il mese di aprile il rendiconto economico e finanziario, corredato da una relazione sulle attività da sottoporre all'Assemblea degli associati, per la sua approvazione.

3. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

4. In caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Dlgs. 117/2017, oltre al bilancio d'esercizio dovrà essere redatto e depositato il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Consiglio Direttivo ne dovrà curare la redazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 8) Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

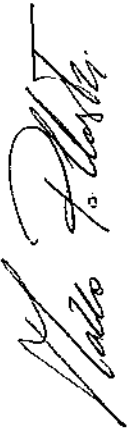
- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 9) Composizione e funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tanti membri quanti sono gli associati.
2. L'Assemblea è riunita in seduta ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente, previa determinazione del Consiglio direttivo.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 31 maggio e adempie ai seguenti compiti:
 - a. eleggere il Presidente del Consiglio direttivo;
 - b. eleggere all'occorrenza i membri del Consiglio direttivo;
 - c. nominare i membri del Collegio dei Sindaci Revisori;
 - d. discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario, corredato della relazione sulle attività, relativo all'esercizio precedente;
 - e. discutere e deliberare sul conto economico di previsione, corredato della relazione sulle attività, per l'anno in corso;
 - f. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
 - g. approvare il regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
 - h. deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;
 - i. deliberare sui ricorsi presentati da aspiranti non ammessi alla qualità di associati da parte del Consiglio direttivo;
 - j. deliberare sui ricorsi presentati dagli associati avverso le decisioni di espulsione;
 - k. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - l. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
4. L'assemblea straordinaria viene indetta quando si renda necessario deliberare sulle seguenti materie:
 - a) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - b) proposte di modifica dello statuto sociale;
 - c) ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Art. 10 Attività dell'Assemblea

1. Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate dal Presidente con avviso scritto da fare pervenire, a mezzo lettera o a mezzo fax, almeno otto giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima.



3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza degli associati.
4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati, tranne quando sia chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, nel quale caso è necessaria la presenza dei tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
5. In caso di assenza di un associato è possibile il conferimento di delega ad altro associato.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, o in caso di assenza di entrambi, da persona nominata dall'Assemblea.
7. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.
8. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
9. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorre il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.
10. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
11. L'elezione degli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo e sulla sovranità dell'assemblea degli associati.
12. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere iscritte su di un apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l'assemblea e dal verbalizzante.
13. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, nel rispetto delle norme di legge in merito alla formazione e redazione del verbale e purché i mezzi utilizzati consentano: al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, e, se necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.11) Composizione e attività del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari minimo di 5 ad un massimo di

9 membri scelti fra gli associati.

2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio elegge al proprio interno il vice Presidente ed il Segretario.

4. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

5. La convocazione e' fatta a mezzo lettera, telegramma, fax, posta elettronica, da spedirsi non meno di 15 giorni prima della adunanza.

6. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

8. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

9. In caso di recesso o esclusione di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio nomina altri associati che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea cui spetterà deliberare l'eventuale ratifica.

10. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

11. I Consiglieri che abbiano un interesse personale diretto e/o indiretto all'oggetto di una delibera, in conflitto, anche potenziale, con l'interesse dell'Associazione, hanno l'obbligo di dichiararne l'esistenza ed astenersi dal voto.

Art. 12) Funzioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il conto economico preventivo, entrambi corredati della relazione sulle attività;

c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;

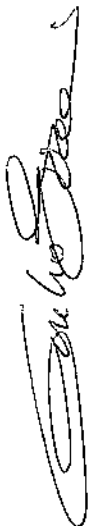
d) redigere tutti gli atti e deliberare la stipula dei contratti inerenti all'attività sociale;

e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

h) fissare le quote di ammissione, i contributi associativi nonché la eventuale penale



per i ritardati versamenti;

i) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

j) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed organismi pubblici e privati che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i membri del Consiglio direttivo stesso;

k) coordinare tutte le attività sociali e vigilare sul buon funzionamento delle stesse;

l) elaborare il bilancio sociale, se ed in quanto dovuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 13) Presidente

1. Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintendendo in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

3. Il Presidente può delegare al Vice-Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, qualora quest'ultimo acconsenta.

4. Nel caso in cui il Presidente sia temporaneamente impedito, per qualsiasi causa, all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione. Il Vice-Presidente fornisce prova dell'impedimento momentaneo del Presidente anche a mezzo di delega conferita da quest'ultimo.

5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, spetta al Vice Presidente convocare, entro 30 giorni, l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14) Segretario dell'Associazione

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.

2. Il Segretario gestisce la tesoreria, amministra il fondo sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio, cura i rapporti con gli Istituti di credito e si occupa degli incassi e dei pagamenti.

3. Dirige gli uffici dell'Associazione curandone gli affari ordinari, aggiorna il libro degli associati, svolge i compiti amministrativi connessi alle sue funzioni e ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio direttivo.

4. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e alle sedute del Consiglio direttivo, col compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali.

5. In caso di revoca o dimissioni il Consiglio direttivo provvede a nominare al suo interno un nuovo Segretario.

ART. 15) Organo di Controllo e revisione legale dei conti

1. Nei casi previsti dalla legge (art. 30 D.lgs. 117/2017), ovvero qualora sia ritenuto opportuno, è nominato un Organo di Controllo, anche monocratico, con compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. La funzione di Organo di Controllo è incompatibile con quelle di componente del Consiglio Direttivo.
2. I componenti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017.
5. Ai componenti dell'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso, determinato dall'assemblea degli associati in sede di nomina.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 che precede, nei casi previsti dalla legge (art. 31 D.lgs. 117/2017), l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
7. Al Revisore può essere riconosciuto un compenso, determinato dall'assemblea degli associati in sede di nomina.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 16) Scioglimento e devoluzione dei beni dell'Associazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina il liquidatore, scelto preferibilmente fra i rappresentanti degli associati, fissandone i poteri previa osservanza delle disposizioni di legge che regolano la materia.
2. All'atto dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, al netto delle eventuali passività, verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe e comunque a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17) Libri sociali e pubblicità degli atti

1. Deve essere assicurata pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali.
2. Deve essere assicurata la regolare tenuta dei seguenti libri sociali:

- Libro Verbali delle Assemblee degli Associati;
- Libro Verbali del Consiglio direttivo;
- Libro degli Associati.

3. I libri sociali, conservati presso la sede, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione.

Art. 18) Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Bologna.

Art. 19) Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.

Copia su formato informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, sottoscritta digitalmente da pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, DLGS n. 82 del 7.3.2005.

Data, 10 novembre 2021